

Preliminare per atto di Cessione

SCRITTURA PRIVATA

Fra:

il Comune di Settimo Torinese (in seguito COMUNE.) rappresentata dal dottor Stefano Maggio, nato a Cuornè (TO) il 06/12/1970 (codice fiscale MGGSFN70T06D208A), domiciliato per la carica presso il Comune, in qualità di Dirigente del Servizio Patrimonio ed Espropri, con sede in Piazza della Libertà n. 4 a Settimo Torinese,

e

la Società FCA PARTECIPAZIONI SPA (in seguito FCA), con sede in Torino, via Plava n. 80, capitale sociale euro 90.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino, codice fiscale, numero d'iscrizione e partita IVA 01053990017, R.E.A. numero 488477, rappresentata da LOMBARDI Mario, nato in Sessa Aurunca (CE) il 23 luglio 1959, C.F.: LMBMRA59L23I676M, nella qualità di amministratore delegato munito dei necessari poteri, domiciliato per la carica presso la sede sociale

PREMESSO CHE:

- Il COMUNE è dotato di Piano Regolatore Generale approvato il 7 ottobre 1991 con DGR n. 59-9372;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 4 agosto 2020, il COMUNE ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile; tale progetto interessa l'ambito a sud del centro abitato, verso via Santa Cristina e via Raffaele Sanzio e si articola in più settori. In particolare la direttrice di via Santa Cristina e via Vigliano ha come obiettivo quello di modificare i percorsi pedonali esistenti affinché possano essere utilizzati anche da parte dei ciclisti. Il nuovo collegamento consentirà idealmente di proseguire il sistema di piste di via Torino fino al Parco Fluviale del Po attraverso via Vigliano, via Santa Cristina, la nuova viabilità del palazzetto dello Sport. Questo percorso,

inoltre, agevolerà la fruizione dell'Ospedale Civico di Settimo Torinese e dell'impianto SISPORT da parte degli utenti sprovvisti di automobile;

- La realizzazione del suddetto tratto della pista ciclabile interessa parte della proprietà di FCA, censita al Catasto Terreni del Comune di Settimo Torinese al Fg. 44, mappale n. 166 parte, per una superficie di circa 130 mq (come da tavola allegata);
- Al fine di acquisire le suddette aree necessarie per la realizzazione del tratto di pista ciclabile, con deliberazione della Giunta Comunale n. del 13 ottobre 2020, il COMUNE ha stabilito di procedere all'acquisizione delle aree di proprietà di FCA, come meglio descritte al punto precedente, rimandandone la determinazione del prezzo a successiva perizia da richiedere all'Agenzia del Territorio di Torino;

**CIÒ PREMESSO,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1 – OGGETTO

FCA si impegna a procedere alla cessione al COMUNE, l'area censita al Catasto Terreni del Comune di Settimo Torinese al Fg. 44, mappale n. 166 parte, per una superficie di circa 130 mq (come da tavola allegata, nel prosieguo definita l' "Immobile" o il "lotto fondiario"), al prezzo – oltre imposte di legge - che sarà determinato da apposita perizia che sarà richiesta all'Agenzia del Territorio di Torino, che il COMUNE si impegna a chiedere entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;

Art. 2 – GARANZIE

FCA garantisce la proprietà, la disponibilità e la libertà del lotto fondiario promesso in vendita libero da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni, diritto di prelazione, lite pendente, privilegi anche fiscali, iscrizioni o altri fatti pregiudizievoli il libero e pacifico godimento.

Art. 3 – CONSEGNA DELL'IMMOBILE E MANLEVA

Il possesso, ad ogni effetto attivo e passivo, e la custodia dell'Immobile in oggetto passano alla parte acquirente al momento della stipula del presente contratto preliminare di compravendita; il COMUNE riconoscerà a FCA un'indennità di occupazione a far data dalla data odierna al giorno della stipula dell'atto di cessione. L'indennità sarà determinata sulla base del valore di perizia dell'area e soggetta a IVA di legge.

Il COMUNE si impegna a tenere FCA manlevata e indenne contro ogni danno e/o pregiudizio che dovessero occorrere a persone e/o cose, connessi e/o conseguenti all'uso che il COMUNE farà dell'Immobile a partire dalla data odierna e fino al formale trasferimento della proprietà dell'Immobile come da art. 4 che segue.

Art. 4 – ROGITO NOTARILE

Il COMUNE si obbliga a stipulare il contratto definitivo di compravendita entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della perizia da parte dell'Agenzia del Territorio di Torino, i cui oneri saranno a carico del COMUNE.

Tutte le spese, tra cui quelle di registrazione, trascrizione, volturazione, imposte, spese per l'atto notarile saranno totale carico a carico dell'acquirente.

Art. 5 – PAGAMENTO

Il Comune si impegna a versare a FCA il prezzo, come sarà determinato dalla perizia redatta dall'Agenzia del Territorio e l'indennità di occupazione, oltre le imposte in misura di legge, in unica soluzione all'atto della stipula del rogito di compravendita.

Art. 6 - REGISTRAZIONE

Le parti espressamente dispongono che il COMUNE curi la registrazione della presente scrittura all'Agenzia dell'Entrate nonché la trascrizione dello stesso nei pubblici registri immobiliari. Le spese sono a carico del COMUNE.

Art. 7 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Torino;

Art. 8 - D.LGS 231/2001

Il COMUNE dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del presente contratto, a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorsa nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

Il COMUNE è consapevole che tale Decreto prevede la responsabilità diretta dell'ente giuridico per una serie di reati commessi dai suoi dipendenti, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Il COMUNE, dichiara altresì di aver preso atto che FCA Partecipazioni S.p.A. ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto, nonché il Codice di Condotta contenente i principi di etica aziendale del Gruppo FCA (il "Codice di Condotta" consultabile all'indirizzo Internet www.fcagroup.com) e di impegnarsi al rispetto dei principi sanciti dai medesimi.

L'inosservanza da parte del COMUNE dei principi sanciti dal Decreto e/o dal Codice di Condotta comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà FCA Partecipazioni S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a FCA Partecipazioni S.p.A. quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto. L'elenco dei reati di cui al decreto è tassativo, ma potrebbe essere ampliato in futuro e la presente clausola si intenderà automaticamente estesa a tutti i reati contemplati nel Decreto anche se introdotti successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Settimo Torinese, lì